

**Risposta ABI alle consultazioni
COVIP in materia di Schema di
Nota Informativa, Modulo di
adesione e Modalità di adesione
alle forme pensionistiche
complementari**

Febbraio 2016

Considerazioni generali

L'ABI apprezza l'opportunità offerta dalle tre recenti pubbliche consultazioni volte a ridefinire gli adempimenti informativi e le regole di comportamento che governano l'adesione alle forme pensionistiche complementari.

L'Associazione condivide gli obiettivi perseguiti dalla Commissione mediante le proposte oggetto di consultazione, con particolare riferimento alla delimitazione dell'obbligo di consegna al potenziale aderente alla sola Scheda sintetica ridisegnata in modo da contenere le informazioni chiave per gli aderenti in luogo dell'intera Nota Informativa. Tale intervento risulta, infatti, in linea con una specifica proposta di ABI contenuta nel documento FeBAF "Proposte per un migliore accesso e una migliore regolamentazione della Previdenza Complementare" inviato alla COVIP nel maggio 2012 e, più in generale, con le evoluzioni della normativa europea in tema di KID dei PRIIPs.

Va, tuttavia, sottolineato che le specifiche previsioni poste in consultazione sollevano criticità per le forme pensionistiche complementari, per i soggetti incaricati della raccolta delle adesioni, nonché per gli stessi aderenti. Gli approfondimenti al riguardo condotti con i competenti gruppi di lavoro interbancari, nei quali sono presenti rappresentanti sia dei fondi pensione bancari preesistenti sia delle banche collocatrici di fondi pensione aperti e PIP evidenziano, infatti, che il nuovo assetto regolamentare proposto dalla COVIP:

- si presta ad indurre nei potenziali aderenti una errata percezione della rischiosità dei comparti di investimento nella misura in cui viene proposto di indicare nella "Scheda sintetica – Informazioni chiave per gli aderenti" il grado di rischio connesso all'investimento in una scala di valori da 1 a 7, individuato esclusivamente con riferimento alla componente azionaria dei comparti;
- solleva rilevanti difficoltà applicative laddove pone a carico dei soggetti incaricati della raccolta delle adesioni di richiedere all'aderente se sia iscritto ad altra forma pensionistica e, in caso positivo, di acquisire la "Scheda dei costi" della forma pensionistica di appartenenza;
- non chiarisce il rapporto tra il questionario di autovalutazione inserito all'interno del modulo di adesione e il questionario di congruità della scelta pensionistica che i collocatori utilizzano in virtù del rinvio stabilito dall'art. 9 del Regolamento sulle modalità di adesione" alle disposizioni previste per il collocamento di prodotti finanziari" ovvero "per il collocamento di prodotti assicurativi", a seconda che la forma pensionistica oggetto di collocamento sia istituita da banche, SGR, SIM ovvero da imprese di assicurazione;
- non tiene in considerazione le recenti evoluzioni statutarie e regolamentari di alcuni fondi pensione negoziali che hanno introdotto

innovative modalità di adesione in seguito ad accordi sindacali di settore. In particolare si fa riferimento a modalità di “adesioni contrattuali” che prevedono una nuova modalità di iscrizione automatica, ancorché limitata, per soggetti che non aderiscono alla previdenza complementare al fine di consentire loro l’accumulo di uno specifico contributo datoriale (contributo contrattuale). Si ritiene che, visto il positivo accoglimento di codesta Commissione delle modifiche statutarie e regolamentari descritte, e il potenziale interesse per l’adozione di soluzioni simili anche in contesti diversi, il nuovo impianto regolamentare delle adesioni debba tenere in considerazione come le stesse possano concretizzarsi e come i collocatori, nello specifico i datori di lavoro, possano assolvere al proprio ruolo informativo nei confronti degli aderenti;

- l’impatto complessivo delle modifiche proposte dalla COVIP è rilevante ed esige che siano concessi agli operatori almeno sei mesi, decorrenti dall’emanazione dei provvedimenti definitivi, per adeguarsi alle nuove disposizioni.

Di seguito è fornita una illustrazione dettagliata delle osservazioni inerenti alle tre consultazioni.

Osservazioni specifiche relative alle singole disposizioni posta in consultazione

Modifiche allo schema di Nota informativa

Paragrafo C. L’investimento

Si ritiene opportuno modificare il passaggio in cui si specifica che la scelta del comparto “deve” essere effettuata a seguito di opportune valutazioni sulla propria situazione lavorativa, sul patrimonio personale e sulle aspettative pensionistiche e che a tal fine verranno poste “alcune domande” in fase di adesione al fondo pensione.

La previsione sembra fare riferimento al “questionario di autovalutazione” recato dallo schema del nuovo “modulo di adesione”, dalla cui compilazione l’aderente dovrebbe ottenere un punteggio che costituirebbe solo un ausilio nella scelta tra le diverse opzioni di investimento e non un’indicazione alla quale l’aderente “deve” attenersi.

Nello stesso paragrafo è stabilito che per ciascun comparto occorre riportare il grado di rischio connesso all’investimento i cui valori sono individuati in

base alla quota di azioni nel benchmark o comunque secondo la composizione azionaria media di portafoglio.

Al riguardo, si ritiene che l'esclusivo riferimento al peso dell'investimento azionario nel portafoglio non sia adeguato a rendere l'effettivo livello di rischio del profilo di investimento e, pertanto, si richiede una rimodulazione del metodo di assegnazione del grado di rischio dei comparti del fondo pensione che tenga in considerazione tutte le componenti di rischio presenti nei portafogli dei comparti di investimento.

Modifiche al Modulo di adesione

Proposta di inserire una domanda diretta ad appurare se l'interessato è titolare o meno di una posizione presso altra forma pensionistica complementare e, in caso affermativo, riportare gli elementi identificativi di detta forma e prevedere la consegna della Scheda costi della forma pensionistica alla quale risulta iscritto.

Tale proposta solleva molteplici difficoltà applicative tenuto conto che:

- i) il soggetto interessato potrebbe risultare iscritto a più forme pensionistiche (ad esempio perché ha cambiato attività lavorativa nel tempo) e voler conservare le posizioni ivi detenute, ovvero potrebbe avere difficoltà ad individuare, tra quelle aperte, la specifica posizione che intende trasferire;
- ii) il rischio di confusione da parte dell'aderente nel fornire tale informazione è elevato ed è, di conseguenza, elevato il rischio che l'informazione dallo stesso fornita sia inesatta o parziale;
- iii) non è chiaro se la compilazione a cura dell'interessato di questa nuova parte del modulo sia obbligatoria e essenziale ai fini del perfezionamento dell'adesione;
- iv) potrebbe essere impossibile reperire la scheda dei costi della forma pensionistica di provenienza nei casi si tratti di vecchi PIP e di fondi pensione sia aperti sia preesistenti che risultano fusi e/o incorporati con altri fondi;
- v) l'assolvimento di tale adempimento richiede del tempo laddove l'unica modalità per reperire la scheda dei costi consista nel consultare il sito internet della forma pensionistica di provenienza;
- vi) l'assolvimento di tale adempimento appare ancor più difficile laddove la raccolta delle adesioni ai fondi negoziali sia svolta, in aderenza a quanto previsto dall'art. 8, lett. c) del Regolamento sulle modalità di adesione, da parte dei datori di lavoro, i quali potrebbero non avere le competenze a tal fine necessarie specie nel caso di imprese di piccole e medie dimensioni;
- vii) l'assolvimento di tale adempimento rischia di porre a carico dei datori di lavoro un compito di "spunta" del modulo di adesione per verificare

- se il dipendente abbia già una forma previdenziale e, di conseguenza, per fornire la scheda;
- viii) l'assolvimento di tale obbligo risulta oggettivamente impossibile in caso di adesione via web, non risultando possibile per i siti internet attivare una ricerca dinamica e complessa quale quella volta ad acquisire la scheda dei costi della forma pensionistica di provenienza dell'interessato.

A ciò deve aggiungersi che in molti casi risulta dubbia la capacità dell'interessato di valutare e confrontare correttamente le schede dei costi della forma pensionistica di provenienza e di quella alla quale intenda trasferirsi tenuto conto che:

- la struttura dei costi può presentare delle differenze ed essere dunque non agevolmente confrontabile. Si consideri, ad esempio, la difficoltà di effettuare il confronto dei costi relativo alla coperture accessorie relative al caso morte ed invalidità permanente la cui onerosità può dipendere dall'età, dal sesso, dall'inquadramento professionale (es. dirigente) dell'aderente, dal contratto di lavoro applicato, dalle condizioni di polizza ecc.; tanto è vero che in tali casi difficilmente le forme pensionistiche possono avere un unico indicatore sintetico dei costi (ISC);
- i costi rappresentano solo uno dei fattori da soppesare nella scelta della forma pensionistica (tra i quali figurano la gamma di comparti di investimento offerti e il relativo profilo di rischio rendimento quale emerge anche dalle performance che sono calcolate al netto dei costi gravanti sulla forma pensionistica, le prestazioni accessorie,) con la conseguenza che una eccessiva attenzione ai costi potrebbe produrre degli effetti distorsivi.

In relazione a tutto quanto sopra osservato, si richiede di soppesare attentamente l'effettivo beneficio per gli interessati di tale novità e, ove si intenda confermarla, di:

- fornire i necessari chiarimenti per semplificare quanto più possibile agli interessati la corretta compilazione di tale parte del modulo, tenuto conto della complessità delle situazioni nelle quali possono trovarsi i singoli aderenti;
- chiarire il ruolo che la compilazione di tale parte del modulo riveste ai fini del perfezionamento dell'adesione e, dunque, l'effetto della mancata compilazione ovvero della sua incompletezza o inesattezza, atteso che l'aderente ha la responsabilità esclusiva delle informazioni al riguardo fornite;
- prevedere la pubblicazione sul sito internet della COVIP della Scheda Sintetica di tutte le forme pensionistiche.

Questionario di autovalutazione

Il questionario di autovalutazione è concepito dalla COVIP per essere un ausilio nei riguardi dell'interessato a scegliere tra le diverse opzioni di investimento offerte dalle forme pensionistiche complementari.

La scelta di fondo al riguardo effettuata dalla COVIP è stata quella di imporre uno standard di questionario omogeneo per tutte le forme pensionistiche, da utilizzare indipendentemente dalla circostanza che la singola adesione sia riconducibile o meno ad un preventivo accordo di adesione collettiva. Di conseguenza, il questionario propone domande molto semplici, il cui esito è standardizzato in base ad un punteggio prestabilito da assegnare alle risposte degli interessati, con l'effetto di risultare meno sofisticato di quello utilizzato dai collocatori bancari per valutare la congruità della scelta pensionistica in attuazione degli obblighi stabiliti dall'art. 9 del Regolamento COVIP sulle modalità di adesione.

Considerato il divario esistente tra il nuovo questionario di autovalutazione e il questionario di valutazione della congruità della scelta pensionistica, è possibile che la compilazione dei due questionari generi risultati diversi ed è altresì probabile che tale doppio passaggio alimenti confusione nell'aderente.

In relazione a ciò, è essenziale che la COVIP chiarisca se il questionario di autovalutazione è destinato ad avere una funzione esaustiva rispetto agli obblighi che incombono sui collocatori e, in caso positivo, modifichi il rinvio generico previsto dall'art. 9 del Regolamento sulle modalità di adesione. Al riguardo, è d'altro canto opportuno che la COVIP tenga presente che, qualora la stessa indichi che l'unico questionario da utilizzare in prospettiva è quello di autovalutazione, ciò potrebbe determinare un peggioramento nella qualità delle informazioni fornite agli aderenti rispetto alle attuali *best practice* di mercato.

Per quanto poi riguarda il contenuto del questionario di autovalutazione, si richiede:

- di inserire una ulteriore domanda volta a verificare il livello di conoscenza dell'interessato circa il sistema pensionistico obbligatorio e, dunque, il proprio fabbisogno previdenziale;
- di eliminare la domanda relativa al livello di conoscenza della possibilità di richiedere le somme versate al fondo pensione, che non ci sembra sia di ausilio alla scelta delle diverse opzioni di investimento;
- di riformulare all'interno della griglia di valutazione la prima categoria di comparto proposta, dal momento che il termine "garantito" potrebbe non risultare adeguato laddove i comparti di investimento offrano una protezione diversa dalla garanzia;

- di considerare che la selezione del comparto non dipende dalla capacità di versamento nello stesso o dalla capacità di risparmio, ma esclusivamente dall'avversione/appetito al rischio e dall'orizzonte temporale disponibile. Pertanto, fare riferimento alla capacità di risparmio potrebbe risultare fuorviante.

Peraltro, non risulta chiaro se la griglia di valutazione possa essere mantenuta così come proposta dalla COVIP nel caso in cui i fondi pensione offrano la possibilità di investire la contribuzione su più di un comparto. In tali fattispecie diventa difficile inserire nella griglia l'intera gamma delle combinazioni di comparti frutto delle possibili scelte dell'aderente. Pertanto, si richiede alla COVIP di chiarire che esulano dalla griglia di valutazione le combinazioni tra comparti rimesse alla scelta dell'aderente, al quale compete la valutazione finale del profilo prescelto.

Modifiche allo schema di Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari

Art. 3 – Deposito dei documenti informativi

Il comma 5 del presente articolo dispone che per i fondi pensione preesistenti la data di deposito dei Documenti informativi è individuata con riferimento al giorno in cui gli stessi Documenti sono consegnati alla COVIP ovvero sono pervenuti alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o di posta elettronica certificata.

Tale formulazione sembra escludere per i fondi preesistenti la possibilità di inoltrare i Documenti informativi alla Commissione di vigilanza mediante modalità telematiche: si richiede di estendere ai fondi pensione preesistenti tale facoltà, al pari di quanto previsto per le altre forme pensionistiche.

Art. 7 – Modalità di raccolta delle adesioni

In coerenza con quanto anticipato con riferimento alle modifiche inerenti al Modulo di adesione, si richiede di:

- integrare il comma 4 per chiarire gli effetti della eventuale mancata/parziale/inesatta compilazione della nuova parte del Modulo inerente alla verifica ed identificazione della forma pensionistica di provenienza dell'aderente;
- riconsiderare l'opportunità di mantenere il nuovo comma 6 in considerazione delle molteplici criticità che tale previsione è destinata a produrre per gli aderenti, per i soggetti incaricati delle adesioni e per le forme pensionistiche (allorché raccolgano le adesioni sia direttamente sia tramite altri soggetti incaricati - come può avvenire ad esempio da parte dei datori di lavoro o loro dipendenti/addetti nelle

adesioni collettive - di cui sono comunque responsabili stante l'art. 11 del Regolamento in esame che, come noto, prevede che i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP devono "operare in modo che" i soggetti che svolgono l'attività di raccolta delle adesioni alle forme pensionistiche complementari, tra l'altro, osservino le disposizioni normative e regolamentari, quali appunto quelle emanate dall'Autorità di Vigilanza).

Art. 9 – Adesioni ai fondi pensione aperti e ai PIP

In coerenza con quanto anticipato con riferimento al questionario di autovalutazione, si richiede di riformulare in modo preciso il rinvio attualmente generico previsto dall'art. 9 al fine di chiarire gli obblighi di comportamento dei collocatori e di evitare confusione negli aderenti.

Art. 15 – Adesione via web

Il termine "preventivo" all'interno del comma 1 si presta ad alimentare il dubbio che l'interessato debba esprimere il proprio consenso prima dell'utilizzo del canale web, mentre ciò che conta è che nel corso dell'accesso al sito internet della forma pensionistica sia previsto che, prima di poter accedere al Modulo di adesione, venga richiesto il consenso esplicito dell'interessato all'adesione via web.

Pertanto, si richiede di modificare la formulazione del comma 1 precisando che "Non è consentita l'adesione alle forme pensionistiche complementari mediante sito web senza il ~~preventivo~~ il consenso espresso dell'interessato all'utilizzo dello strumento".

Si richiede, inoltre, di eliminare dalla lettera b) del comma 4 il rinvio all'art. 7, comma 6, poiché non risulta possibile per i siti internet attivare una ricerca dinamica e complessa quale quella volta ad acquisire la scheda dei costi della forma pensionistica di provenienza dell'interessato.